

SPETT.LI

AGENZIA DELLE ENTRATE

POSTE ITALIANE

INPS

COMUNI

LIBERI CONSORZI COMUNALI

ASP

Diffida

Il Presidente della Regione Siciliana, con **Ordinanza n. 84 del 13.8.2021**, ha previsto la *"Ricognizione della popolazione non sottoposta a vaccinazione e strategia di implementazione vaccinale"* (art. 1) e stabilito modalità di *"Accesso dell'utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico"* (art. 5).

Letta la suddetta ordinanza, il Garante della privacy si è affrettato il 14 agosto 2021 ad inviare alla Regione Siciliana richieste di informazioni in merito alle nuove disposizioni, segnatamente laddove impediscono l'ingresso agli uffici pubblici a chi è sprovvisto di green pass. Ha, parimenti, invitato il Presidente Musumeci a sospendere l'esecutività del provvedimento appena pubblicato.

Alla luce dell'intervento del GPDP, il Presidente Musumeci, riservandosi di fornire chiarimenti, ha formalizzato un comunicato stampa in data 15.8.2021, pubblicato sul sito istituzionale regionale, comunicando la propria decisione di attendere la risposta del Garante prima di dare esecuzione alla misura.

Nonostante la dichiarata sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza, in queste ore molti uffici pubblici o aperti al pubblico, in attuazione dell'ordinanza regionale 84/2021, stanno impedendo l'accesso a coloro che non siano in possesso del green pass, verosimilmente perché il Presidente della Regione – mentre lascia intendere pubblicamente di aver cautelativamente sospeso l'esecuzione della propria Ordinanza – non abbia impartito alcuna direttiva consequenziale, confidando sul fatto che gli Uffici ignorino l'invito del Garante a sospendere immediatamente l'esecuzione della Ordinanza.

E' bene ricordare che:

- in seguito all'ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 del Presidente della Regione Siciliana, finalizzata ad una ricognizione numerica dei lavoratori non vaccinati, **il Garante per la protezione dei dati personali aveva avvertito il Governatore e tutti i soggetti coinvolti** (aziende sanitarie provinciali, datori di lavoro, medici competenti) che i trattamenti di dati personali, effettuati nei modi prescritti dall'ordinanza regionale, erano tali da violare le disposizioni del Regolamento europeo e del Codice della privacy;

- il Garante ha già ritenuto che il trattamento di dati personali relativi allo stato vaccinale **determina limitazioni dei diritti e delle libertà individuali che possono essere introdotte soltanto da una norma nazionale di rango primario, previo parere dell’Autorità**, circostanza ribadita nella richiesta di chiarimenti del 14 agosto 2021;
- **l’ordinanza n. 84 del 13 agosto 2021, incurante del formale avvertimento del Garante, prevede ancora una volta** trattamenti generalizzati di dati relativi allo stato vaccinale, anche da parte del medico competente e dell’eventuale medico supplente, con **modalità non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e finalizzati – con forme di coercizione e di illegittima discriminazione – a vaccinazioni indesiderate da una parte della popolazione;**
- le accennate forme di coercizione prevedono in particolare, in assenza di green pass, il divieto di accesso agli uffici pubblici ed a tutti gli edifici aperti al pubblico;
- la delicatezza delle informazioni trattate e le evidenti discriminazioni sono **in contrasto con le direttive europee e con la normativa nazionale non soltanto con riguardo alle informazioni relative alla salute, ma anche con riguardo alle scelte individuali di salute e di vita privata;**
- che il 30 settembre 2021 si dovrebbe chiudere la campagna vaccinale di massa secondo le dichiarazioni rese a mezzo stampa dal Direttore generale dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) *Nicola Magrini*, perché sarà certamente raggiunto l’obiettivo di vaccinazione prestabilito.

Tutto ciò premesso e ritenuto, al fine di tutelare i diritti e le libertà di tutti gli interessati, prima che le suddette criticità producano i loro effetti pregiudizievoli,

SI DIFFIDANO

tutti i destinatari della presente a sospendere/astenersi in relazione a qualsivoglia forma di attuazione all’Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2021 del Presidente della Regione Siciliana, con espresso avvertimento che, sia in difetto, sia in caso di ritardo, circa la intimata sospensione/astensione, saranno intraprese azioni di responsabilità, anche individuali, di natura civile, amministrativa, disciplinare e penale.

Lì 16 agosto 2021.

Il Presidente
Avv. Angelo Di Lorenzo



Avv. Federica Fantuzzo
Consiglio Direttivo

